

L. 3-5-1985 n. 204

Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1985, n. 119.

**6.** Qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante delle società stesse.

Le società sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento del ruolo <sup>(13)</sup>.

---

(13) Vedi, anche, il comma 6 dell'*art. 74, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59*.